

SINTESI INFORMATIVA PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER L'ANNO 2026

Per l'organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi e delle diverse attività rivolte all'infanzia e all'adolescenza durante l'estate del 2026, se realizzate presso strutture adibite a Centro Ricreativo Diurno – CRD è necessario presentare CPE, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (DGR n. 11496/2010).

L'avvio delle attività estive risulta pertanto sottoposta alle indicazioni che seguono.

I Centri Ricreativi Diurni per minori (CRD) sono un'unità d'offerta sociale i cui requisiti minimi di esercizio sono previsti dalla DGR 11496 del 17 marzo 2010; il possesso di tali requisiti e la conseguente "autorizzazione" permette il riconoscimento dell'unità d'offerta nell'ambito della rete dei servizi autorizzati e di accedere ad eventuali contributi (vedi Fondo Sociale Regionale – ex circolare 4).

MODALITA' DI AVVIO: PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Per l'avvio di unità di offerta sociale, tra cui il Centro Ricreativo Estivo, è necessario presentare una comunicazione preventiva **all'ufficio SUAP del Comune di ubicazione del servizio**, che certifichi da parte del gestore il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali, previsti dalla DGR. n. 11496 del 17 marzo 2010.

Sono previsti due casi:

- 1.1 - Riapertura di CRE con le stesse caratteristiche strutturali/gestionali** poste alla base dell'autorizzazione al funzionamento pluriennale già rilasciata dalla Provincia di Bergamo o contenute nella Comunicazione Preventiva presentata negli anni scorsi all'Ambito Territoriale. In questo caso è necessario inviare comunicazione con indicazione delle date di riapertura e numero degli utenti iscritti, confermando di possedere i requisiti previsti dalla sopracitata DGR. n. 11496/2010, secondo la modulistica preimpostata dalla piattaforma SUAP. In caso di necessità è possibile fare riferimento alla modulistica utilizzata gli anni scorsi come da allegato mod-1.
- 1.2 Apertura di nuovi CRE oppure modifica di CRE già esistenti (variazione della capacità ricettiva, trasferimento/utilizzo in altra sede, cambiamento del soggetto gestore).** In questo caso è necessario compilare e inviare nuova COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESERCIZIO, secondo la

modulistica preimpostata dalla piattaforma SUAP. In caso di necessità è possibile fare riferimento alla modulistica utilizzata gli anni scorsi come da allegato mod-2.

Sarà compito del SUAP inoltrare all'Azienda speciale Consortile Dalmine Sociale le comunicazioni e le CPE al fine dell'aggiornamento del Registro delle Unità d'offerta sociale (AFAM).

Sia per la riapertura, sia per l'attivazione di nuove unità d'offerta, trattandosi di Comunicazione Preventiva all'Esercizio (CPE) resa sottoforma di autodichiarazione, la presentazione della stessa abilita l'ente gestore ad intraprendere da subito l'attività e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d'offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo.

La decorrenza dell'esercizio coincide con la data di registrazione di protocollo del SUAP o con data indicata dal gestore nella domanda.

La documentazione verrà vagliata per individuarne la completezza e la corrispondenza rispetto alla normativa vigente. Il SUAP provvederà a chiedere eventuali integrazioni e, al termine della procedura, ad inviare una presa d'atto all'ente gestore, formulando eventuali suggerimenti in caso di particolari situazioni da evidenziare.

Si richiama qui di seguito una breve sintesi dei requisiti gestionali e strutturali richiesti per la gestione del CRE.

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Destinatari: minori dai 3 ai 16 anni. Per l'accoglienza di minori tra i 3 e i 5 anni devono essere previsti moduli distinti.

Funzionamento: le attività sono realizzate nel periodo di chiusura delle attività scolastiche. Il servizio può essere articolato anche per turni settimanali, con frequenza giornaliera o pomeridiana.

Personale:

- 1 operatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/ formazione /psicologiche /sociologiche / pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la funzione di coordinamento delle attività
- Presenza di operatori/volontari con funzioni socio educative, nel rapporto **1 a 20**.

Per i minori tra i 3 e i 5 anni deve essere presente un operatore socio educativo anche volontario **ogni 15 bambini**.

Se sono presenti bambini **disabili**, in relazione alla loro presenza numerica e alla tipologia di disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con funzioni sociali e/o educative in aggiunta allo standard sopra riportato, a seguito di una valutazione effettuata dalla competente UONPIA, o dai professionisti che lo/li hanno in carico.

Requisiti strutturali: La struttura deve rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento tipo regionale di igiene, alle norme sulla sicurezza ed inoltre, in relazione al numero di minori accolti contemporaneamente:

- ☐ disporre di un numero adeguato di servizi igienici
- ☐ disporre di ambienti comuni per soggiorno/socializzazione/gioco
- ☐ disporre dell'utilizzo di spazi aperti
- ☐ disporre di uno spazio mensa qualora sia garantita la somministrazione dei pasti.

Gli arredi e le attrezzature nonché i giochi, in relazione all'età dei minori accolti, devono avere caratteristiche antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare situazioni di pericolo.

Dalmine, -- maggio 2026

f.to _____
